

CAPITOLATO PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DELLA TUTELA GIUDIZIARIA DEL COMUNE, AMMINISTRATORI E DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI

DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni le parti attribuiscono il significato qui precisato:

per Compagnia	l'impresa di Assicurazione
per Contraente	l'Amministrazione comunale o l'Ente pubblico che stipula il contratto di assicurazione sia che agisca in nome o per conto proprio, sia che agisca in nome e/o per conto altrui o per conto di chi spetta (art. 1891 c.c.)
per Assicurato	l'Amministrazione comunale o l'Ente pubblico il cui interesse è protetto dall'assicurazione, nonché, gli amministratori, i dipendenti, i dirigenti/responsabili
per Broker	la società o la persona iscritta all'albo nazionale dei mediatori di assicurazione ai sensi della legge 792/84 e successive m. e/o i., cui il contraente abbia affidato l'assistenza e consulenza nella gestione del contratto
per Polizza	il documento che prova l'assicurazione
per Premio	la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia
per Rischio	la probabilità che si verifichi il sinistro
per Sinistro	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
per Indennizzo	la somma dovuta dalla Compagnia al beneficiario in caso di sinistro
per Spese Legali e Peritali	le spese di perizia, assistenza, consulenza, patrocinio e difesa, le spese di giustizia per qualsiasi procedimento e rappresentanza, quelle del legale di controparte in caso di transazione autorizzata dalla Compagnia, le spese liquidate dal Giudice a favore delle controparti in caso di soccombenza

L'Ente, ai fini della determinazione del premio di assicurazione e della prestazione della relativa copertura dichiara che le persone per le quali è prestata la copertura assicurativa sono:

Il Sindaco, il vice sindaco, n° *** Assessori, il Segretario comunale e n° ** Responsabile dell'area tecnica (complessivamente n° ** persone).

Le persone sopra indicate sono identificabili attraverso documenti, atti o registri depositati presso l'Ente Contraente. Le persone si intendono assicurate dalle ore 24,00 del giorno di inizio dell'espletamento del loro mandato, del loro adempimento di servizio o incarico a favore dell'Ente contraente sino alla data di termine della loro funzione esercitata per conto dell'Ente medesimo, sempre nel periodo di validità della presente polizza.

Per l'individuazione degli Assicurati, la loro entrata o cessazione nelle garanzie, si farà riferimento ad atti, registrazioni o ad altri documenti tenuti dall'Ente Contraente e che l'Ente si obbliga a fornire in copia alla Compagnia dietro richiesta.

E' da intendersi ASSICURATO anche l'Ente Contraente.

MASSIMALI

Le garanzie previste dalla presente polizza operano fino a concorrenza del massimale di € **40.000 (quarantamila)** per evento ed € **120.000 (centoventimila)** per anno e quale massima esposizione per la Compagnia anche in caso di corresponsabilità di più persone.

CONDIZIONI GENERALI

A. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

A.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del c.c.

A.2 DECORRENZA, PAGAMENTO DEL PREMIO, DURATA

Le garanzie prestate con il presente contratto hanno effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza.

A parziale deroga dell'art. 1901 C.C. la Società avrà diritto al pagamento della prima rata di premio entro 45 giorni dalla data di tale effetto.

Per le rate di premio successive alla prima e per ogni eventuale appendice a titolo oneroso, la Società avrà diritto al pagamento di quanto dovuto entro i 45 giorni successivi alla data della decorrenza.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società per il tramite del Broker.

Se il Contraente non paga i premi alle scadenze stabilite, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Società ad esigere, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., i premi scaduti e quelli successivi.

La durata del presente contratto è fissata in anni cinque, più eventuale rateo. E' fatta comunque salva la facoltà per ciascuna delle parti, di rescindere il contratto al termine di ciascuna annualità previa disdetta da effettuarsi con un preavviso di 90 giorni.

Alla scadenza naturale il Contratto, essendo esclusa la facoltà di tacito rinnovo, si intende annullato senza obbligo di preventiva comunicazione tra le Parti.

A.3 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

A.4 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del c.c.

A.5 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente e/o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del c.c. e rinuncia alla relativa facoltà di recesso.

A.6 RINNOVO DEL CONTRATTO

Nonostante il Contratto è stipulato senza il tacito rinnovo, a richiesta dell'Ente, può essere prorogato di un solo anno in assenza della quale si intende estinto.

A.7 ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente e/o l'Assicurato devono comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro il Contraente e/o l'Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del c.c.

A.8 COMPETENZA TERRITORIALE

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto e quale sede arbitrale si dichiara competente l'Autorità giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente Contraente.

A.9 IMPOSTE E TASSE

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per Legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'Impresa.

A.10 RINVIO DELLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

A.11 GESTIONE DEL CONTRATTO / CLAUSOLA BROKER

L'Ente Contraente dichiara che, per l'espletamento della presente procedura, si è avvalso e si avvale della consulenza ed assistenza dello **Studio LOSASSO Broker Srl** – Via Rossini, 12 85100 POTENZA – Albo Broker n. 1685/S e Registro R.U.I. n° B000064629, P. IVA 01644640763 Telefax 0971/53802 – email : info@studiolosassobroker.com - ai sensi della legge 792/84.

Il Broker fornirà assistenza e consulenza anche nella esecuzione e gestione delle conseguenti obbligazioni contrattuali (gestione amministrativa e tecnica), per tutto il tempo della durata, incluso proroghe, riforme o sostituzioni.

Il Contraente e la Società Assicuratrice si danno reciprocamente atto che tutte le comunicazioni, i rapporti amministrativi ed il versamento dei premi inerenti l'esecuzione del contratto devono trasmettersi dall'una all'altra parte per il tramite del suddetto Broker.

L'opera del Broker verrà remunerata, in conformità agli usi del mercato nazionale ed internazionale confermati dalla giurisprudenza, dalle Compagnie di Assicurazioni con le quali verranno stipulati i contratti in base all'aliquota percentuale del 16% sui premi imponibili.

Detta commissione verrà trattenuta sulle rimesse dei premi di assicurazione all'atto della loro rendicontazione alle Compagnie entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso.

La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo sui premi assicurativi per l'Amministrazione appaltante.

B. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI TUTELA GIUDIZIARIA

B.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'amministrazione contraente degli oneri posti a suo carico, sin dall'apertura del procedimento, per le spese di difesa legale e peritale per procedimenti che coinvolgano i suoi amministratori, i suoi dirigenti, i suoi responsabili, i suoi dipendenti e l'Amministrazione stessa, per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e dell'adempimento dei compiti d'ufficio e inoltre si obbliga, nei limiti dei massimali previsti, all'anticipazione delle spese e degli oneri legali necessari per :

- difesa, assistenza, patrocinio e perizia, sia stragiudiziali che giudiziali, in qualsivoglia stato e grado, avanti a qualsiasi sede ed autorità, comprese le commissioni tributarie provinciali;
- ottenere il risarcimento dei danni subiti, dalla contraente e dagli assicurati nell'esercizio della loro attività per fatto colposo o doloso di terzi. In tal caso se l'esito è favorevole, le spese liquidate giudizialmente e transattivamente in favore della contraente e degli assicurati saranno di pertinenza della società in base all'art. 1916 c.c. .

Procedimenti penali

Si intendono espressamente comprese nella garanzia anche le spese derivanti da procedimenti penali avviati nei confronti dei soggetti assicurati sopra indicati per ipotesi di reato con imputazione dolosa a condizione che il procedimento giudiziario si concluda favorevolmente con assoluzione dolosa o derubricazione a reato colposo o con decreto di archiviazione per infondatezza della *notitia criminis*. In caso di condanna dell'assicurato per reato doloso la compagnia si riserva l'azione di rivalsa.

Rappresentanza legale - Precisazione.

Con riferimento alla legale rappresentanza dell'ente (enti locali: sindaco o altro organo cui è conferita la rappresentanza processuale dell'ente in conformità alla statuto) si precisa che la garanzia è prestata sia nell'interesse dell'ente contraente per tutti i procedimenti in cui l'ente stesso è chiamato in causa da terzi nella persona del legale rappresentante, sia nell'interesse personale ed individuabile del soggetto che ricopre pro-tempore la qualità di legale rappresentante dell'ente direttamente chiamato in causa da terzi.

La presente garanzia opera espressamente anche a copertura delle spese legali inerenti l'azione giudiziaria dell'ente finalizzata ad ottenere l'adempimento contrattuale da parte della compagnia di assicurazione contraente del contratto di Rct/o dell'ente che rifiuti di assicurare l'operatività della clausola "spese legali" ai sensi dell'art. 1917, comma 3, c.c. .

L'assicurazione si intende estesa, altresì, espressamente per :

- le spese di giustizia penale;
- le spese di giustizia contabile;
- le spese dovute alla controparte nel caso di soccombenza;
- gli oneri relativi alla registrazione degli atti giudiziari;
- le spese attinenti all'esecuzione forzata entro il massimale del 30% della somma assicurata.

B.2 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti originati nel periodo di efficacia dell'assicurazione e precisamente:

a) per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali dopo le ore 24 del giorno di effetto dell'assicurazione;

b) per gli altri casi trascorsi 90 giorni dall'effetto dell'assicurazione;

In entrambe le ipotesi la garanzia è operante per le denunce di sinistro presentate alla Compagnia entro 12 mesi dalla data di cessazione della presente polizza o di altra emessa in sua sostituzione, purché senza soluzione di continuità, o dalla cessazione della copertura nei confronti della singola persona esclusa.

Nel caso in cui la presente polizza sostituisca, senza soluzione di continuità, altra avente il medesimo oggetto o intervengano nella stessa variazioni gli anzidetti termini opereranno limitatamente alle maggiori somme, alle diverse prestazioni da essa previste e ai nuovi Assicurati. Qualora il sinistro si protragga attraverso più atti successivi, lo stesso si considera originato nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

c) E' in facoltà dell'Assicurato (o suoi eredi) richiedere alla Compagnia, nei soli casi di scioglimento del rapporto assicurativo, l'estensione della garanzia alle denunce di sinistro presentate alla compagnia entro 3 anni successivi alla cessazione della garanzia, purché relative a controversie determinate da fatti originati nel periodo di efficacia della garanzia stessa. Il massimale indicato in polizza rappresenta la massima esposizione della Compagnia per uno o più sinistri denunciati nei suddetti periodi di proroga, fermo comunque il massimo esborso della Compagnia per sinistro previsto in polizza. La garanzia di cui al presente punto c) si intende valida a condizione che venga emesso apposito documento di polizza con l'indicazione del periodo di estensione con l'incasso del relativo premio.

B.3 ESISTENZA DI COPERTURE DI RESPONSABILITA' CIVILE

Nei casi in cui venga prestata assistenza legale ai sensi dell'art. 1917 del c.c. attraverso la relativa clausola contrattuale contenuta nella polizza di responsabilità civile stipulata dal Contraente o dai singoli assicurati relativa all'attività dichiarata in polizza, la garanzia prevista dalla presente polizza opera:

- a) ad integrazione di quanto non previsto dalla suddetta assicurazione per spese di resistenza e soccombenza;
- b) dopo esaurimento di quanto dovuto dalla suddetta assicurazione di Responsabilità Civile.

B.4 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per le controversie derivanti da inadempimenti contrattuali, extracontrattuali e penali verificatisi nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino e che, in caso di giudizio, sono trattate davanti dall'autorità giudiziaria degli stessi paesi.

L'assicurazione si estende anche alle controversie concernenti la Responsabilità di natura extracontrattuale o penale determinate da fatti verificatisi negli altri paesi Europei, compresi i territori asiatici dei Paesi già facenti parte dell'URSS.

B.5 VARIAZIONE ASSICURATI

L'assicurazione si intende prestata a favore delle persone assicurate ed identificate o identificabili in polizza.

Nel caso di loro variazione, la garanzia per le nuove persone si intenderà valida dalle ore 24.00 del giorno di perfezionamento del relativo atto di inclusione, fermo comunque quanto diversamente previsto nel capitolo D. "INTEGRAZIONE ALLE CONDIZIONI GENERALI".

B.6 DEROGA ALLE DICHIARAZIONI.

La mancata dichiarazione prevista al punto A.1 "DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO" non può essere invocata dalla Compagnia come motivo di irrisarcibilità di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifestata malafede.

C. SINISTRI

C.1 OBBLIGHI E GESTIONE DEL SINISTRO

a) Se l'Assicurato riceve un atto dal quale può derivare una controversia che impegni la garanzia prestata, entro 15 gg. dal ricevimento deve fare denuncia di sinistro all'Agenzia a cui è assegnata la polizza e, unitamente alla denuncia, deve fornire:

- una copia dell'eventuale atto da impugnare;
- una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro indicando circostanze di tempo e di luogo, i soggetti interessati, le generalità di eventuali testimoni e/o cointeressati;
- il nominativo del legale e/o del perito a cui ha assegnato la causa scelto liberamente.

b) Se l'Assicurato intende dar corso ad una azione per tutelare i propri diritti in sede giudiziale o stragiudiziale, prima di inviare il relativo atto o affrontare qualunque spesa deve ottenere il preventivo benestare della Compagnia, fermo restando a suo carico l'onere di interruzione dei termini di prescrizione. A tale scopo l'Assicurato deve:

- fare denuncia all'Agenzia a cui è assegnata la polizza;
- fornire tutta la documentazione utile alla valutazione della controversia;
- fornire il nominativo dei legali o dei periti a cui intende assegnare la vertenza.

La Compagnia si impegna a far pervenire all'Assicurato, entro 90 gg. dalla data di denuncia del sinistro, la propria valutazione sulla controversia e sull'opportunità di iniziare la vertenza. La Compagnia può richiedere ulteriore documentazione, in tale caso il termine di 90 gg. decorrerà dal ricevimento di detta altra documentazione.

Trascorso il suddetto termine, in mancanza di comunicazione da parte della Compagnia, l'Assicurato potrà dar corso all'azione e richiedere il rimborso della spese legali e peritali sostenute.

Nel caso in cui la Compagnia, nei termini sopra indicati, sconsigli di iniziare l'azione giudiziaria, l'Assicurato può comunque agire per proprio conto e qualora l'esito sia a lui più favorevole, ha diritto al rimborso delle spese sostenute.

c) L'Assicurato autorizza la Compagnia ad acquisire, anche direttamente dai professionisti incaricati, ogni utile informazione nonché copia di atti o documenti.

d) Diritto di scelta: l'Assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia anche in caso di conflitto di interessi con la Compagnia o di instaurazione di un procedimento giudiziario, il diritto si estende alla scelta del perito.

C.2 LIQUIDAZIONE DELLE SPESE

La Compagnia liquiderà all'Assicurato, in presenza di regolare parcella, le spese legali e peritali sostenute entro il limite del massimale stabilito, anche anticipando gli importi in corso di causa. Spetta alla Compagnia, quanto liquidato all'Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari, nei limiti dell'esborso sostenuto, il diritto di surroga secondo l'art. 1916 del c.c. per quanto riguarda l'esecuzione forzata. La Compagnia tiene indenne l'Assicurato limitatamente alle spese attinenti i primi due tentativi.

C.3 ARBITRATO IRRITUALE

Fermo restando il diritto delle Parti di adire gli organi di ordinaria giurisdizione, qualora insorga una controversia che abbia ad oggetto l'interpretazione, la validità e l'esecuzione del presente contratto, le Parti, potranno devolvere la controversia ad un arbitro che provveda secondo equità ed in forma irrituale. L'arbitro sarà nominato su istanza di una delle Parti dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati della Circostrizione del Tribunale ove si trova la sede legale o la residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti risponde della metà delle spese dell'arbitro. Il lodo dovrà essere emanato entro 90 giorni dalla nomina dell'arbitro.

C.4 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o la Compagnia possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni. Nel caso in cui sia la Compagnia a recedere dal contratto, quest'ultima entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, corrisponderà al Contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso al netto della relativa imposta.

D. INTEGRAZIONE ALLE CONDIZIONI GENERALI

D.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Compagnia assume a proprio carico, fino alla concorrenza del massimale di garanzia pattuito, le spese legali e peritali, stragiudiziali e giudiziali, che dovessero essere sostenute dall'Assicurato a tutela dei propri interessi a seguito di atti o fatti involontari connessi alla funzione esercitata per conto dell'Ente di appartenenza.

La garanzia è operante esclusivamente per i seguenti casi:

a) Danni subiti

Controversie relative a danni subiti dall'Assicurato in conseguenza di fatti illeciti, colposi o dolosi, di altri soggetti.

b) Danni causati

Controversie per danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti colposi dell'Assicurato. oppure colposi o dolosi di persone delle quali debba rispondere a norma di legge;

c) Responsabilità formale, amministrativa, contabile e contrattuale.

Controversie per danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di responsabilità formale, amministrativa, contabile e contrattuale, intendendosi tra questi anche i provvedimenti amministrativi di espropriazione, occupazione o aventi in ogni caso natura oblatoria;

d) Difesa penale

Difesa penale dell'Assicurato per reato colposo o contravvenzione.

D.2 RISCHI ESCLUSI

La garanzia non è operante per le controversie:

- a) derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, salvo l'ipotesi di assoluzione con sentenza passata in giudicato;
- b) derivanti dalla circolazione di veicoli o natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria di proprietà o condotti dall'Assicurato;
- c) che insorgono tra assicurati;
- d) di natura contrattuale con la Compagnia;
- e) inerenti al recupero crediti, di diritto fiscale e tributario;
- f) nei confronti di Enti pubblici di previdenza ed assistenza obbligatoria in merito agli adempimenti in materia assicurativa e previdenziale;
- g) relative a sinistri causati da esplosione o di emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasudazioni del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- h) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
- i) derivanti da vertenze sindacali e/o di lavoro.

Restano altresì escluse dall'assicurazione: le multe, le ammende e le sanzioni in genere, gli oneri fiscali (bollature di documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, altri oneri fiscali).

D.3 Interpretazione del contratto-

Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Fatto in _____ in quattro esemplari ad un unico effetto il

La Società Assicuratrice

Il Contraente

.....

.....